

Sentenza n. 1232/2015 pubbl. il 17/09/2015

RG n. 324/2012

Repert. n. 2955/2015 del 17/09/2015

N. R.G. 324/2012



TRIBUNALE DI REGGIO EMILA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 324/2012

tra

ATTORE

e

CONVENUTO

GIURE.IT

Oggi 21 settembre 2015 ad ore 9,10 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per [redacted] l'avv. [redacted] in sostituzione di [redacted]

Per [redacted] avv. [redacted] uzione dell'avv. [redacted]

Per [redacted]

I difensori precisano che il verbale del 20-11-2014 così come risulta agli atti è completo con riferimento alle attività svolte.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi

pagina 1 di 6



Sentenza n. 1232/2015 pubbl. il 17/09/2015

RG n. 324/2012

Repert. n. 2955/2015 del 17/09/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2012 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE

contro

D. [REDACTED]
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

[REDACTED]
[REDACTED] intato e difeso
dall'avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

[REDACTED]

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI: come in atti

Oggetto: lesione personale

Breve svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, P. [REDACTED] conveniva in giudizio D. [REDACTED]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Giudice adito nel
merito, accertata la qualità di venditore del prodotto difettoso per cui è causa della [REDACTED]"

pagina 2 di 6

GIURET



S.r.l., condannare l' [redacted] S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [redacted], in via [redacted] 08, al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dall'attore P. [redacted] o a seguito del sinistro per cui è causa, come sopra quantificati nella misura di euro 21.811,85 o in quella somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo sempre nei limiti di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio."

Si costituiva, con relativa comparsa di risposta [redacted], chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa dei terzi S. [redacted] Iseolegno di [redacted] S.p.a.; nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto; in subordine, la condanna di S. [redacted] e/o la manleva di quest'ultima in favore di [redacted] nonché la condanna di [redacted] la manleva di quest'ultima in favore di S. [redacted] in ulteriore subordine, la condanna di [redacted] garantire D. [redacted] in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea.

Con provvedimento del 2.5.2012 venivano autorizzate le chiamate in causa richieste dalla convenuta e si fissava l'udienza di comparizione al 13.12.2012.

Alla successiva udienza del 23.5.2013 (cui la causa veniva rinviata), rilevata l'irregolarità della notifica, si autorizzava la convenuta a rinnovare la stessa nei confronti di [redacted] in qualità di legale rappresentante di [redacted] si rinviava al 16.1.2014.

All'udienza del 16.1.2014 nessuno si costituiva per [redacted] per [redacted] pertanto se ne dichiarava la contumacia, rinviando all'udienza del 20.11.2014 con concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.

La convenuta non provvedeva alla chiamata in causa di [redacted]

Si costituiva successivamente il terzo chiamato [redacted] attestando le deduzioni e osservazioni svolte dalle controparti e chiedendo il rigetto delle domande dalle stesse avanzate.

Occorre, quindi, revocare la dichiarazione di contumacia di [redacted]

All'udienza del 20.11.2014 le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, si fissava l'udienza del 17.9.2015 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Oggetto di causa è la richiesta di risarcimento del danno da prodotto difettoso ai sensi del Codice del Consumo derivante da un sinistro occorso a [redacted] causato da un asserito vizio occulto presente in una scaletta allo stesso venduta da parte convenuta.



Più precisamente, secondo la ricostruzione fornita da parte attrice, in data 13.5.2011 il Sig. [redacted] si recava presso l'esercizio commerciale gestito dalla convenuta in Castelnovo Sotto (RE) ed acquistava una scaletta di legno. Il giorno successivo l'attore saliva su detta scaletta per cambiare una lampadina all'interno della propria abitazione e, durante questa operazione, la scaletta si rompeva a causa di asseriti vizi occulti che avrebbero cagionato la rottura di un piolo, provocando la caduta di [redacted] con conseguente trauma cranico non commotivo e contusione alla spalla sinistra (si veda la diagnosi alla dimissione effettuata il 16.5.2011 dal personale del Pronto Soccorso [redacted] cui al doc. 4 prodotto nel fascicolo attoreo).

Le altre parti costituite contestano l'applicabilità della normativa contenuta nel d.lgs. n. 206/2005, non essendo ravvisabile nel [redacted] la qualifica di consumatore, bensì quella di imprenditore, essendo stata prodotta da parte attrice (vedi doc. 2) la fattura relativa all'acquisto della scaletta di legno attestante come soggetto acquirente [redacted].

A tal proposito l'art. 3 del Codice del Consumo definisce il consumatore come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*. Dalla definizione fornita dalla norma appena richiamata emerge come centrale lo scopo per il quale il soggetto agisce, il quale deve appunto essere estraneo all'attività imprenditoriale o professionale. Ora, per quanto il contratto di compravendita sia stato concluso da [redacted] in qualità di "ristoratore", non è contestato che la scaletta di legno sia stata utilizzata dall'attore per finalità personali per la sostituzione di una lampadina all'interno della propria abitazione e ciò non può che essere indice dell'estraneità dello scopo dell'acquisto del bene oggetto di causa rispetto alla sua attività imprenditoriale.

Tale valutazione è peraltro coerente col consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale *"deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale."* [Cass. Sez. VI, Ord. n. 21763/13; vedi anche Cass. Sez. III, Sent. n. 11773/13; Cass. Sez. VI, Ord. n. 15531/11; Cass. Sez. III, Sent. n. 13377/07]; conseguentemente non rileva in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto, si sia qualificata come imprenditore [Cass. Sez. VI, Ord. n. 570/14].

Ciò premesso, ritenuta l'applicabilità al caso di specie del Codice del Consumo, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova in caso di responsabilità da prodotto difettoso. Evidenzia infatti la Suprema Corte: *"Quanto alla regolazione*



dell'onere della prova l'art. 8 del cit. d.P.R. n. 224/1988 (oggi art. 120 del Codice del Consumo) prevede che «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno», mentre «il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art.6». Il che significa che spetta innanzitutto al soggetto danneggiato di dimostrare che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in connessione causale con detto difetto e che, una volta che il danneggiato ha fornito tale prova, grava sul produttore l'onere della prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto riscontrato non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione ovvero che all'epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Discende da quanto sopra l'inquadramento della responsabilità da prodotto difettoso nell'ambito della responsabilità presunta (e non già oggettiva), posto che essa prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un "difetto" del prodotto, nel senso sopra precisato, segnatamente incombendo sul danneggiato la dimostrazione del collegamento causale, non già tra il prodotto e il danno, bensì tra «difetto e danno».

Nella medesima prospettiva è stato evidenziato da questa Corte che la formulazione letterale dell'art 1 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, nel far dipendere la speciale responsabilità del produttore per prodotti difettosi dal nesso di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto, pone un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa. Pertanto incombe sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi di tale diritto, senza che si possa affermare che la prova semplice del nesso di causalità fra il danno ed il prodotto sia sufficiente a trasferire sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità. (Cass. 15 marzo 2007, n. 6007 in motivazione).” [Cass., III Sez. Civile, n. 13458/2013]

Parte attrice deve, quindi, provare l'esistenza e la natura dell'asserito difetto nella scaletta acquistata da [REDACTED] nonché il nesso di causalità tra il danno patito e tale difetto (e non quindi tra il danno e il prodotto in sé).

Parte attrice ricostruisce l'evento dannoso in termini generici, riferendo semplicemente di una caduta dalla scaletta attribuita alla rottura di un piolo, senza tuttavia mai indicare in modo specifico in cosa sarebbe consistita la difettosità che avrebbe provocato la rottura, limitandosi a produrre una fotografia della scaletta rotta (doc. 3) che di per sé nulla chiarisce né prova in merito.

I soggetti costituiti hanno contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore (v. p.22 della comparsa di risposta di [REDACTED] v. p.8 della comparsa di risposta di [REDACTED] parte attrice non ha articolato istanze istruttorie tese a provare l'evento (cioè la caduta dalla scaletta) né il difetto.



Sentenza n. 1232/2015 pubbl. il 17/09/2015

RG n. 324/2012

Repert. n. 2955/2015 del 17/09/2015

Parte attrice non ha, pertanto, assolto all'onere probatorio su di lei gravante con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Ciò assorbe e rende superflua la verifica in ordine al soggetto produttore del bene e, quindi, del soggetto legittimato passivo dell'azione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La statuizione di condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata costituita trova, infatti, adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo che la chiamata in garanzia della suddetta società da parte della convenuta era stata originata dalla domanda proposta dall'attrice.

E' principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le spese di lite, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6514 del 2004; Cass.n. 6757 del 2001; Cass-23552/2011).

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia

Definitivamente pronunciando nella causa n. 324/2012 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta

- Rigetta le domande di [REDACTED]
- [REDACTED] refusione delle spese di lite in favore delle altre parti costituite che si liquidano in euro 4835,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA e spese generali del 15% in favore di [REDACTED] r.l. ed euro 3215,00 (tenuto conto della tardività delle memorie istruttorie) per compenso professionale oltre IVA e CPA e spese generali del 15% in favore di [REDACTED]

Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. [REDACTED] in tirocinio presso questo Ufficio ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 21.9.2015

Il Giudice

dott.ssa Simona Boiardi

